

Lieto, sopra tutto: lieto di una letizia interiore che gli scaturiva dall'assenza, lui fortunato, del dubbio.

La sua scomparsa rattrista, ma la memoria di lui rasserena.

ANTONIO GUARINO



I CORSI DEL « CENTRO ARANGIO-RUIZ »

1. Cicli di lezioni, esegesi, esercitazioni, seminari, e — ai margini, ma di non minore importanza — incontri, scambi di idee, occasioni continue per verificare metodi di lavoro e criteri di indagine: il Centro di studi romanistici napoletano V. Arangio-Ruiz (una volta: Scuola di perfezionamento in diritto romano dell'Università di Napoli) ha concluso il suo primo semestre di attività. Già noti ai romanisti gli indirizzi e le strutture del « Centro », ci limitiamo a segnalare i temi di indagine svolti dai docenti nelle loro lezioni. I corsi di Diritto romano privato, Diritto romano pubblico, Esegesi delle fonti del diritto romano, Storia romana — biennali, obbligatori per il conseguimento del diploma finale — sono stati tenuti rispettivamente dai Professori Luigi Amirante (su « *Aspetti e problemi della scienza del diritto* »), Antonio Guarino (« *La 'cognitio' del senato romano* »), Franco Casavola (« *Introduzione alla critica gaiana* ») e Francesco Guizzi (« *Problemi di storia romana* »).

Il Prof. Amirante, offrendo una rimeditazione dei classici spunti dei *Prinzipien* di Schulz, ha fissato le idee direttrici della giurisprudenza romana: il senso della differenza tra 'legge' e 'diritto', la tendenza al 'distinguo' ed alla separazione, proprie della esperienza romana, tra diritto e 'non diritto'; le separazioni all'interno del diritto privato romano, e la posizione di *Isolierung* della scienza ad esso inerente; i rapporti tra giurisprudenza e diritto privato cittadino.

Il Prof. Guarino, partendo dagli spunti mommseniani, ha delineato i termini dei problemi storiografici connessi con la ricostruzione della cognizione senatoria agli inizi del principato: alla descrizione delle strutture — traverso l'analisi dell'oggetto e dei soggetti della cognizione, dello svolgimento del processo, della formazione della decisione e della sua riforma — è seguita una breve narrazione della vicenda storica dell'istituto, sino alla sua decadenza.

Il Prof. Casavola, dopo aver rapidamente esposto la fortunosa e travagliata vicenda della tradizione testuale gaiana, si è fermato a lungo su tutto l'articolarsi della complessa *querelle* lasciata aperta dalla storiografia moderna in ordine alla sistematica delle *Institutiones*: la cd. doppia stesura dell'opera, i problemi di storia delle dottrine logico-giuridiche romane, che il piano del manuale gaiano pongono al critico moderno.

La crisi della *respublica* romana è stato l'argomento scelto dal Prof. Guizzi. Avendo preventivamente analizzato gli aspetti e le ragioni della crisi, egli ha seguito le vicende e le azioni dei gruppi politici, del secondo secolo, dall'opera dei Gracchi, dai rapporti tra *optimates* e strutture repubblicane, sino alla prima guerra civile, alla restaurazione sillana ed al passaggio dal 'principato di Pompeo' alla 'monarchia cesariana'. L'ultima parte del corso è stata dedicata alla figura di Cesare: la sua personalità di statistica, ed il 'cesariano' che, da individuata esperienza storica, è

erhaben und die Haftung für entgangenen Gewinn bereits der klassischen römischen Recht wohlbekannt ist». Solo che i classici avrebbero ammesso la risarcibilità del *lucrum cessans* in quei casi in cui la perdita fosse riconducibile a situazioni tipiche, obbiettivamente individuate («Paradigma ist di einem *servus* und damit nach dem Grundsatz der notwendigen Repräsentation dem *dominus* zugefallene Erbschaft, die infolge Tötung, *furtum*, Eviktion des Sklaven dem Herrn entgeht»). Mentre, invece avrebbero escluso ogni forma di risarcibilità di quelle perdite che fossero riconducibili «auf subjektiven Eigenschaften» («Daher bleiben eventuelle Wiederkaufsgewinne oder entgangene Arbeitslöhne, die auf subjektiven Eigenschaften beruhen, ebenso ausser Ansatz, wie Früchte, die man infolge individueller Tüchtigkeit eventuell hätte ziehen können, nicht beachtet werden, im Gegensatz zu den Früchten, die ein anderer statt des auf Sachadenersatz klagenden Gläubigers tatsächlich gezogen hat»).

Affermata la netta delimitazione dell'ambito di applicazione della regola della risarcibilità del lucro cessante in epoca classica («... wo solche Voraussetzungen der Typizität nicht gegeben sind, weigern sich die Juristen, eine Haftung auf entgangenen Gewinn zuzulassen»), il Below fa di questa il parametro della genuinità di quelle fonti che, invece, «von derartigen Prinzipien abweichen» e ammettono in via generale una responsabilità per *lucrum cessans*: tali fonti sono, per il nostro autore, «ausnahmslos unecht». E le falsificazioni testuali non sarebbero da attribuirsi ai compilatori, data la ostilità di Giustiniano per il «lucro» (CI. 7.47.1), quanto piuttosto alla giurisprudenza postclassica. Il libro del Below, quindi, a giudizio dello stesso suo autore (p. 124 s.) apporterebbe, sotto questo profilo, un contributo «zu der sich heute immer mehr festigenden Auffassung, dass der wesentliche Anteil bei der Veränderung der Texte nicht von Tribonian und seinen Mitarbeitern, sondern von Nachklassikern geleistet worden ist und die Kompilatoren aus bereits überarbeiteten klassischen Texten schöpfen». E' un contributo, certo, da rimeditare criticamente al di là dei limiti di questa breve rassegna (e si v. l'ottima recensione del DE ROBERTIS, in *SDHI.* 31 [1965] 403 ss.). [L. L.]

5. Il Lanfranchi dedica un accurato studio alla cd. presunzione di paternità, che si vuole affermata da Paul. D. 2.4.5 (LANFRANCHI F., *Ricerche sulle azioni di stato nella filiazione in diritto romano. 2 - La c.d. presunzione di paternità*, in *PUMO.* 102 [1964] p. 95). A tal uopo egli torna, anzi tutto (cap. I, p. 5 ss.), sul problema del «*tollere liberos*» per ribadire l'opinione, già precedentemente difesa (LANFRANCHI, *Premesse terminologiche e ricerche sulle azioni di stato nella filiazione*, in *SUC.* 1946; *ib.*, *Prospettive vecchie e nuove in tema di filiazione*, in *St. Albertario* 1 [1951] 741 ss.), secondo cui la prassi del *tollere liberos*, almeno in tempi storici, ebbe rilievo esclusivamente religioso e sociale, senza alcun riflesso di carattere giuridico. Tanto premesso, il L. (Cap. II, p. 37 ss.): precisa, al lume della migliore dottrina, la concezione romana delle presunzioni; difende la genuinità della famosa regola di Paolo (*pater vero is est, quem nuptiae demonstrant*); ne afferma la natura di regola di diritto materiale, che nulla ha a vedere con le presunzioni di diritto processuale; ne pone in luce le condizioni di efficacia. Le quali condizioni di efficacia sono, più

precisamente (p. 67 ss.), le seguenti: nascita *ex iustis nuptiis* (evidentemente, *ex uxore*), nascita *intra legitimum tempus* (non prima di 182 giorni dalla costituzione del matrimonio, non dopo 300 giorni dal suo scioglimento o annullamento), nascita a titolo di *partus perfectus*.

La premessa sul *tollere liberos*, che riprende ed approfondisce una nota dimostrazione del Perozzi (PEROZZI, «*Tollere liberum*», ora in *Scr. giur.* 3 [1948] 93 ss.), convince però sino ad un certo punto. La tesi, secondo cui il *tollere natum* non fosse requisito necessario per l'acquisto della *patria potestas* (nè, quindi, per il riconoscimento della filiazione), è indubbiamente esatta. Ma, posto che la cerimonia del *tollere* fosse concretamente predisposta e che il *paterfamilias* non raccogliesse il neonato, che significato aveva questo suo comportamento? Non è ovvio che esso implicasse un disconoscimento del figlio (di quel figlio che, almeno in teoria, il *pater* avrebbe potuto anche uccidere)? [A. G.]

6. L'Istituto papirologico « Gerolamo Vitelli » dell'Università di Firenze ha pubblicato un fascicolo dal titolo *Dai papiri della Società Italiana, Omaggio all'XI Congresso Internazionale di Papirologia* (Milano 2-8 settembre 1965) [Firenze, 1965, p. 55 e 4 fuori testo]. Si tratta di tre testi letterari e di undici testi documentali, alla cui pubblicazione hanno collaborato, oltre a Vittorio Bartoletti, direttore ed animatore dell'Istituto, Mario Amelotti, Anna Maria Bartoletti Colombo, Antonio Carlini, Iginio Crisci, Vincenzo Di Benedetto, Manfredo Manfredi, Mario Naldini. Nella prefazione il Bartoletti parla della « modestia del presente omaggio ». Ma erra. Si tratta di un omaggio elegantissimo, e soprattutto di un omaggio veramente adeguato all'importanza del Congresso di papirologia e degli studi di cui quel Congresso è stato espressione. [A. G.]

7. A soli tre anni dalla terza, ecco la quarta edizione della *Römische Rechtsgeschichte* di Dulckeit-Schwarz (München-Berlin, 1966, p. XIII-294). Non si tratta di una ristampa, ma di una riedizione largamente riveduta e profondamente rielaborata in vari paragrafi. Lo stile piano e limpido, accuratissimo, è di aiuto alla comprensione degli argomenti, anche i più difficili, da parte degli studenti e degli studiosi. Un'ottima iniziativa, che si è tradotta in una apprezzabile realizzazione anche per la tenace e acuta revisione delle pagine originarie di Gerhard Dulckeit da parte di Fritz Schwarz. Ogni paragrafo della trattazione si apre con una succinta, ma approfondita scelta di bibliografia. [A. G.]

8. Il *Vocabularium Iurisprudentiae Romanae* ha ripreso le sue pubblicazioni, dopo un lungo periodo di silenzio. E' uscito infatti (Berlino, 1964, p. da 961 a 1280) il fascicolo quarto del terzo tomo: da *ipse* (continuazione) a *ita*. Il fascicolo è stato curato da Fritz Schwarz. [A. G.]

9. Superfluo dire dell'utilità, anzi necessità, dei lessici per i romanisti, sempre più attenti — seppure con finalità diverse da quelle di cinquant'anni fa — alla terminologia delle fonti. E l'indice approntato dal Reggi (R. R., *Per un indice dell'« Authenticum »* [estr. da *Studi Parmensi*, Milano 1966] p. 159) è doppiamente apprezzabile, giacché sopperisce, sebbene in parte, ad una lacuna nella dotazione di mezzi tecnici per i nostri studi. Soltanto le *Novelle latine* di Giustiniano